

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DISCIPLINARE DI GARA

R.D.O. n. 2176791

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016. S.P. 162. MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE IN COMUNE DI RORÀ ALLA PROGR. KM 5+430.

CIG 77342232BA - PROGETTO LL.PP. 3403/2017 - CUP J97H17000180003.

Importo a base di gara: euro 148.500,00.

L'importo dei lavori soggetti a ribasso ammonta a Euro 144.472,61, gli oneri per la sicurezza ammontano a **euro 4.027,39** e non sono soggetti a ribasso di gara.

Il costo della manodopera relativo alla esecuzione del presente appalto è stato stimato in **euro 34.015,24** come risultante dall'elaborato progettuale denominato D_E.06 "Stima incidenza manodopera" del progetto definitivo approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 561-35496/2017 del 29/12/2017.

Lavorazioni riconducibili in prevalenza alla categoria OG3 per euro 123.803,30,

Lavorazioni riconducibili alla cat. OG8: euro 24.696,70 (lavorazioni a qualificazione obbligatoria).

Luogo di esecuzione: S.P. 162 in comune di Rorà - S.P. 161 in comune di Bobbio Pellice.

Termine ultimo per l'esecuzione dei lavori: 60 giorni.

Il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, preventivamente validato, è stato approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 561-35496/2017 del 29/12/2017 ed è reperibile sul sito della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo:

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/ricerca_archivio.pl inserendo nella

maschera di ricerca **numero atto: 35496, anno di pubblicazione: 2018;**

La gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, che si svolge attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**MEPA**), è disciplinata dalle "Regole del sistema di e-procurement della PA", dalle specifiche della RdO e da quanto qui espressamente previsto e richiamato.

Vengono invitati a partecipare trenta operatori economici individuati secondo le modalità indicate nella determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 409-28348/2018 del 13/12/2018, per le motivazioni in essa espresse.

Per il presente appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nella sopra indicata determinazione dirigenziale n. 409-28348/2018 del 13/12/2018, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 ("non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale").

QUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI

Visti i disposti dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in tema di qualificazione, nel presente appalto trovano ancora applicazione i disposti della Parte II Titolo III e le categorie del relativo allegato A) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come modificate dal D.M.10/11/2016 n.248.

Lavorazioni riconducibili in prevalenza alla categoria OG3 per euro 123.803,30,

Lavorazioni riconducibili alla cat. OG8: euro 24.696,70 (lavorazioni a qualificazione obbligatoria).

Le lavorazioni diverse dalla prevalente sono scorporabili.

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG3 e per le lavorazioni scorporabili riconducibili alla categoria OG8.

Il soggetto concorrente per essere ammesso alla gara, dovrà, pertanto, essere in possesso della relativa qualificazione che potrà essere conseguita anche mediante costituzione di ATI verticale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Le lavorazioni scorparabili riconducibili alla categoria OG8 “**a qualificazione obbligatoria**” non possedute dall'operatore economico concorrente debbono essere subappaltate a soggetti in possesso della relativa qualificazione, fermo restando il limite **del 30% dell'importo complessivo dei lavori previsto** dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di ricorso **all'istituto dell'avvalimento**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto previsto dal presente disciplinare, l'autocertificazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 89, comma 1.

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, **a pena di esclusione** di tutte le diverse offerte presentate.

Non è altresì consentito che l'ausiliario possa avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Si specifica che l'impresa individuata quale ausiliaria dal concorrente deve essere registrata al MePA oltre ad essere in possesso della necessaria qualificazione per l'ammissione alla gara.

_

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le imprese concorrenti per essere ammesse dovranno, entro il termine indicato nella RdO, caricare a sistema la seguente documentazione:

3

Busta amministrativa:

1) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7, caricato a sistema tra i “documenti richiesti ai fornitori per la partecipazione”, **obbligatorio, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.**

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall’impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara **utilizzando il modulo AUTOCERTIFICAZIONE** caricato a sistema tra i “documenti richiesti per la partecipazione”. **La dichiarazione, obbligatoria, in formato pdf, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante.**

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In tal caso dovrà altresì essere caricata a sistema apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento, contenente l’impegno delle stesse a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, ivi indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente all'avvalimento dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso.

3) Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara sottoscritta digitalmente dal soggetto fidejussore (assicurazione o banca o intermediario finanziario) o in forma di copia digitale di documento analogico corredata da copia del documento di identità del fidejussore.

La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58.

Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla stazione appaltante.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata, a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandataria di costituenda A.T.I.

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La presenza nella detta fidejussione della seguente condizione particolare incondizionata,

debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell'ammissibilità alla gara: **“in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”**.

Sarà in ogni caso ritenuta valida per l'ammissione la cauzione prestata secondo lo schema tipo 1.1 allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018.

La cauzione dovrà inoltre essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ad eccezione degli operatori economici individuati al secondo paragrafo del comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

La cauzione potrà anche essere prestata mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o mediante bonifico bancario da effettuarsi esclusivamente sul conto n. 3233854 intestato a Città metropolitana di Torino, presso la Tesoreria metropolitana - Unicredit (ABI 2008 - CAB 01033) (codice IBAN **IT 88 B 02008 01033 000003233854**) - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino (Tel. 011 19417178/179), con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere caricata a sistema nello spazio riservata alla cauzione.

Per tale modalità di presentazione di cauzione, l'impegno certo ed incondizionato al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere assunto, direttamente dal concorrente o da un fidejussore.

Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ivi previste: a tal fine dovranno caricare a sistema, nell'apposito spazio, una dichiarazione sottoscritta dal

legale rappresentante, attestante di essere in possesso della certificazione che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla e verificarla in maniera inequivocabile **ovvero, in sostituzione di detta dichiarazione, potrà essere caricata a sistema copia della/e certificazione/i medesima/e.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta da parte di tutti i soggetti associati.

In caso di avvalimento dell'attestazione SOA per poter beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nelle modalità già sopra indicate, da parte dell'impresa concorrente o ausiliaria che di volta in volta porta il requisito della certificazione di qualità.

Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dalla AVCP nella determinazione n. 2/2012, non è consentito l'avvalimento della certificazione di qualità aziendale disgiunto dall'avvalimento dell'attestazione SOA da cui detta certificazione risulta.

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per tutti i concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.

4) Codice **PASSOE** generato con successo dal sistema AVCPASS.

Busta economica:

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di gara (massimo 4 cifre decimali).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 **nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Per la formulazione dell'offerta e per la sua presentazione si rinvia alle regole della RdO e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it.

L'offerta dovrà essere **incondizionata** e sottoscritta digitalmente dall'Imprenditore o dal rappresentante della Società, **a pena di esclusione.**

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Non sono altresì ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Termine per la richiesta di chiarimenti: 08/01/2019 h. 10.00.

Termine per la presentazione delle offerte: 09/01/2019 h. 10.00.

Il giorno della scadenza di presentazione delle offerte il PO procederà, in seduta pubblica telematica, **all'apertura delle "buste amministrative"** presentate dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell'**ammissibilità alla gara.**

Ove ricorrano gli estremi per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il PO ammetterà con riserva l'offerta presentata dall'operatore economico e richiederà, tramite comunicazione sul MEPA o PEC, eventuali integrazioni o regolarizzazioni delle dichiarazioni di gara.

L'inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l'**esclusione dalla gara.**

Terminata la fase di soccorso istruttorio, il PO provvederà a completare l'esame delle "buste amministrative" e all'apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica telematica, ed alla creazione della relativa graduatoria.

All'aggiudicazione dell'appalto in oggetto si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il metodo delle offerte segrete con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le ragioni esposte nella nota del Vicesegretario generale della Città metropolitana di Torino prot. n. 140338 del 17/11/2017, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme da applicarsi sull'elenco prezzi unitari (n. 4 cifre decimali ammesse) con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia con le

modalità di cui all'art 97, comma 2.

La soglia di anomalia sarà calcolata automaticamente dall'applicativo del MEPA sulla base del metodo di calcolo sorteggiato attraverso la piattaforma acquistinretepa.it tra quelli di cui all'art. 97, comma 2, del Codice.

Preso atto di quanto reso noto da Consip S.p.A. nel comunicato del 30/05/2018, nel caso in cui il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si terrà in considerazione la soglia di anomalia determinata dall'applicativo dalla piattaforma Acquistinretepa.it su cui opera il MePA, ma si procederà autonomamente all'elaborazione di detta soglia mediante foglio di calcolo.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Non si procederà ad esclusione automatica qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il valore della soglia di anomalia così determinata si collocasse nelle "ali tagliate", ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

L'eventuale richiesta della documentazione a comprova della congruità dell'offerta verrà inoltrata via PEC.

Resta fermo che, ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm

CONDIZIONI GENERALI

Il Capitolato Speciale d'Appalto dovrà intendersi modificato secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato in ultimo dal D.Lgs. 56/2017 e dalla legge 96/2017, oltre che aggiornato o al D.M. 49/2018.

Si richiama altresì l'applicabilità del D.M. 19/04/2000 n. 145 e del **D.P.R. 207/2010 e s.m.i.** nelle parti ancora vigenti e delle Linee Guida adottate da ANAC in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..

In applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della G.P. n. 243-71818 del 25/03/2003 e successiva deliberazione della G.P. n. 293-12088/2010 del 30/03/2010, **non saranno autorizzati subappalti a favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione temporanea con altre imprese, alla procedura di cui alla presente RdO.**

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

L'Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento avverrà nei termini di cui al capitolato speciale d'appalto e alla normativa vigente di riferimento, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale ovvero salvo le ulteriori cause ostative al pagamento previste dalla normativa vigente. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dalla normativa vigente.

Per i lavori di cui trattasi, la revisione prezzi è consentita nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per il presente appalto, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e

s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Per quanto attiene al subappalto, si richiamano i disposti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto in materia dal capitolato speciale d’appalto.

Visto l’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, si ricorda che è onere dell’appaltatore fornire la prova della data certa dei contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, stipulati in epoca anteriore all’indizione della procedura di aggiudicazione.

A titolo esemplificativo, la prova suddetta potrà essere fornita mediante le seguenti modalità:

- PEC;
- autentica di firma rilasciata da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale;
- registrazione attraverso il pagamento di una imposta di registro;
- ulteriore modalità atta conferire al documento della certezza della data ai sensi di legge.

Il mancato riscontro da parte della Stazione Appaltante della data certa apposta sulla scrittura privata comporterà l’inapplicabilità del comma sopra richiamato e la conseguenza che l’aggiudicatario che si avvale, per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, di ditte che svolgano prestazioni aventi ad oggetto servizi e/o forniture, soggiace alla disciplina del subappalto con i limiti di importo ed i controlli disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Città metropolitana provvederà al pagamento diretto al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi contemplati dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta, senza che sia stato stipulato il contratto.

La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

La **stipulazione del contratto** avverrà in modalità digitale come previsto dalla normativa vigente e lo stesso sarà perfezionato mediante il caricamento a sistema del documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma, sottoscritto dal RUP.

Il contratto è composto dall'offerta economica dell'aggiudicatario sottoscritta digitalmente, dal documento di stipula generato automaticamente dal sistema sottoscritto digitalmente dal RUP e da tutti i documenti allegati e/o richiamati nella RdO, a disciplina del rapporto contrattuale e della prestazione, fatto salvo eventuale atto integrativo ritenuto necessario ai fini della repertoriazione del contratto.

*_*_*

AVVERTENZE

La presente gara viene esperita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) reso disponibile sulla piattaforma acquistinretepa.it da Consip S.p.A. per conto del MEF ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le regole di funzionamento della piattaforma si rinvia alle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara.

Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema) è il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R.

28/12/2000 n. 445) e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art.80 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della Città Metropolitana di Torino della resa falsa dichiarazione, il competente Servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non aggiudicatari.

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici.

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Si applicano altresì in tema di accesso l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le disposizioni del vigente regolamento dell'Ente recante norme in materia di accesso agli atti e alle informazioni.

Si richiama in particolare l'applicazione dei commi 2 e 5 del sopracitato art. 53 per la disciplina dei casi in cui l'accesso è differito od escluso.

Avverso la presente RdO può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dal D.Lgs. 53/2010 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, C.so Stati Uniti 45 - Torino, tel. 0115576458, fax 0115576438.

Responsabile del Procedimento: il Dirigente del Servizio Viabilità 2, Ing. Sabrina BERGESE